



DR

**Diritto del
Risparmio**

**LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NEL
PAGAMENTO DELL'ASSEGNO A SOGGETTO
NON LEGITTIMATO.**

**INQUADRAMENTO NORMATIVO E
GIURISPRUDENZIALE.**

di Luca CARDI*

Il presente contributo, previa analisi dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di pagamento dell'assegno bancario a soggetto non legittimato e di concorso di colpa del danneggiato, esamina la Decisione n. 2878 del 22 marzo 2023 del Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario.

**Approfondimenti
fascicolo 3/2023**

*Bancario - Addetto Nucleo Auditing e Ispettorato.

ISSN 2785-3004

Rivista di Diritto del Risparmio

APPROFONDIMENTI

**La responsabilità della banca nel pagamento dell'assegno a
soggetto non legittimato.**

Inquadramento normativo e giurisprudenziale.*

di Luca CARDI**

Il presente contributo, previa analisi dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di pagamento dell'assegno bancario a soggetto non legittimato e di concorso di colpa del danneggiato, esamina la Decisione n. 2878 del 22 marzo 2023 del Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario.

* Contributo approvato dai *referee*.

**Bancario - Addetto Nucleo Auditing e Ispettorato.

La responsabilità della banca nel pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato.

Inquadramento normativo e giurisprudenziale.

A cura di Luca CARDI.

Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare
(Jean-Paul Sartre)

Casualmente imbattendoci in questa citazione attribuita al filosofo francese dal calendario che è sulla nostra scrivania, ci è tornata spontanea alla mente (quanto poco è spontanea la spontaneità e quanto, invece, dettata – come la pirandelliana Ave Maria di Bobbio – dalla nostra educazione e dalle nostre letture) la dibattuta questione della qualificazione della responsabilità della Banca nel pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato. E a dimostrazione di certa superiorità epistemologica della filosofia rispetto ad altri ambiti del sapere, si potrebbe ragionevolmente concludere che – (dobbiamo supporre) senza averne consapevolezza – il pensatore esistenzialista abbia mirabilmente compendiato un principio generale del diritto. Parafrasando: si risponde di quel che non si è saputo evitare in quanto determinati – e non adempiuti – doveri imponevano al soggetto che impedisse un determinato accadimento (poi, nei fatti e in conseguenza totale e/o parziale dell'anzidetto inadempimento, verificatosi).

Pertanto, per individuare in quale tipo di responsabilità la Banca incorra nel caso di pagamento di un assegno in favore del non avente diritto, resta essenziale definire preliminarmente il perimetro degli obblighi che sulla stessa incombono nella fase di estinzione del titolo non potendo prescindere, ad un tempo e ai fini della definizione di siffatti obblighi, da una più ampia riflessione sulla specifica natura dell'assegno quale titolo di credito. Effettuato tale preliminare inquadramento normativo e giurisprudenziale (sulla scorta delle pronunce di legittimità sul punto), si prenderà in esame la Decisione n. 2878 del 22 marzo 2023 pronunciata – sull'argomento – dal Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario.

La disciplina normativa¹, nel dettare i requisiti dell'assegno bancario (ma analoga considerazione può farsi, sotto tale profilo, per l'assegno circolare), ne delinea in maniera limpida la natura di mezzo di pagamento. Autorevole dottrina² ha, per l'appunto, sottolineato che l'assegno bancario è stato tipicamente configurato dal legislatore quale strumento di pagamento attraverso cui utilizzare uno specifico servizio di cassa, prestato dal banchiere nell'esercizio della sua attività professionale, e consistente nello spostamento/mobilizzazione di disponibilità monetarie del cliente (ancorché detenute dalla banca) a favore di terzi o del cliente stesso. In altri termini, l'assegno bancario ricalca la struttura di una delegazione di pagamento³ contenendo l'ordine incondizionato rivolto dal sottoscrittore (traente) ad un terzo (banca trattaria) di pagare una determinata somma di denaro (detenuta presso il banchiere) in favore del terzo cui il titolo viene rilasciato (prenditore). L'emissione, la circolazione e il pagamento dell'assegno vanno, pertanto, esaminati ed intesi sulla scorta di tale tipico schema triangolare che vede coinvolti tre distinti soggetti (il traente, il prenditore e la banca trassata) legati, potremmo dire a coppie, da due distinti rapporti, in entrambi comparendo il traente nella sua duplice veste di cliente/creditore della banca trassata (rapporto di provvista) e di debitore del prenditore (rapporto di valuta). La banca, provvedendo al pagamento dell'assegno, soddisfa simultaneamente le obbligazioni discendenti dai due anzidetti rapporti e aventi ad oggetto un medesimo importo. Il prenditore del titolo viene, difatti, soddisfatto nelle proprie ragioni di credito determinanti l'emissione dell'assegno (rapporto di valuta). L'istituto di credito adempie, invece, all'obbligazione contrattuale che lo lega al proprio cliente (rapporto di provvista) avente fonte nella cosiddetta "convenzione di assegno", ovvero una clausola afferente al contratto di conto corrente bancario o di apertura di credito in conto corrente con cui le parti convengono che il cliente

¹ Le seguenti pagine del contributo (più precisamente: fino a pagina 5 e alla nota 18, con esclusione della nota 15 e dell'ultimo periodo delle note 11 e 17) sono tratte dall'elaborato di tesi di laurea dello scrivente: "La procedura *Check Image Truncation* (CIT) ovvero la presentazione al pagamento e il protesto in forma elettronica degli assegni bancari e circolari" (cfr. capitolo IV paragrafo. 1 "La giurisprudenza in tema di responsabilità della banca nel pagamento dell'assegno bancario e circolare"), Università Telematica Pegaso, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Anno Accademico 2020/2021, Relatore Prof. Paolo Guida.

² Giorgianni F. – Tardivo C.M., Manuale di diritto bancario - Banche, contratti e titoli bancari, Giuffrè Editore, Prima edizione, 2006, pagg. 955-956.

³ Intorno alla struttura e, ad un tempo, funzione del titolo si è venuta costruendo una disputa teorica in ordine al fatto che l'assegno debba considerarsi quale delegazione di pagamento "qualificata" (cfr. sul punto Segreto A. – Carrato A, L'assegno, Giuffrè Editore, Terza Edizione, 2007, pagg. 123-126 e, in giurisprudenza, Cass. 8 aprile 1998, n. 3655, in Giust. Civ., 1998, I, 1886) ovvero come "*un'ordine del cliente alla banca riconducibile nell'ambito della più generale figura dell'ordine in senso tecnico (iussum)*" con ciò sottolineandone la natura di "*atto determinativo, o quanto meno esecutivo del rapporto bancario, dal quale solo può trarre la sua legittimazione*" (così Giorgianni F. – Tardivo C.M., op. cit., pagg. 959-960).

potrà disporre delle somme detenute, presso la banca, emettendo assegni in favore di terzi o suo proprio⁴, che è quanto dire ordinando il pagamento al banchiere sulla base del rapporto di provvista⁵. La banca trassata, pur assolvendo tale fondamentale funzione solutoria, resta comunque estranea al rapporto cambiario tra l'emittente e il prenditore (per come si desume dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 4, 18 e 28 Legge Assegni, d'ora in poi L.A.⁶) e, pertanto, in capo ad essa non può configurarsi, nei confronti del prenditore, una responsabilità di tipo cartolare (come pure analogamente si esclude che possa profilarsi un "vincolo" extracartolare del trattario verso il portatore del titolo concretantesi nell'obbligo di onorare l'assegno laddove esistano fondi disponibili). Se un obbligo della banca esiste, tale obbligo è nei confronti del proprio cliente e – come già sottolineato – esso ha natura contrattuale e va valutato, quanto al suo corretto e diligente adempimento, nel momento in cui viene ad essere concretamente adempiuto con il pagamento del titolo.

Ciò premesso in termini di inquadramento della natura di titolo di credito dell'assegno, giova qui soffermarsi sull'inquadramento (ad opera della giurisprudenza della Suprema Corte) della natura della responsabilità del banchiere in caso di pagamento di assegni alterati. Se difatti, come già rammentato, la responsabilità della banca trattaria nei confronti del traente ha chiaramente una natura contrattuale, fondata sulla convenzione di assegno, assai controverso è l'inquadramento sistematico della responsabilità della banca che abbia negoziato l'assegno falso/contraffatto/clonato (dovendosi esaminare tale casistica – pur con i doverosi distinguo relativi alla particolarità delle singole fattispecie – alla luce della norma di cui all'art. 43 L.A. relativa al pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata)^{7 8}.

⁴ Cfr. Auletta G. – Salanitro N., *Diritto Commerciale*, Giuffrè Editore, Ventesima Edizione (a cura di Mirone A.), 2015, pag. 403.

⁵ Cfr. Segreto A. – Carrato A, *op. cit.*, pag. 134. «Concordemente la dottrina ritiene che si verta in tema di ordine in senso tecnico, ovvero di ordine – concretantesi in una dichiarazione "indirizzata e recettizia" (così Molle) – che il destinatario è obbligato ad eseguire, profilandosi diversamente una sua responsabilità di natura contrattuale. E la caratteristica peculiare di tale rapporto consiste proprio nella circostanza che l'obbligo di adempimento in dipendenza dell'ordine emesso dal traente non deriva direttamente dall'assegno in quanto tale, ma dalla predetta convenzione stipulata a monte e finalizzata appunto a consentire la disponibilità dei fondi attraverso l'emissione del titolo (così Martorano)».

⁶ Regio Decreto 20 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia).

⁷ V. Laurini G. *I titoli di credito*, Giuffrè Editore, Seconda Edizione (con il coordinamento di Fimmanò F.), 2009, pagg. 539-543.

⁸ Cfr. Segreto A. – Carrato A, *op. cit.*, pagg. 346 347. Come evidenziato in giurisprudenza e in dottrina, gli obblighi che la L.A. pone a carico della banca trattaria al momento del pagamento dell'assegno possono individuarsi nella verifica della regolare continuità delle girate (nel caso ormai residuale di assegno trasferibile,

Un primo orientamento giurisprudenziale, affermatosi all'indomani dell'entrata in vigore della L.A. e poi consolidatosi fino al secondo dopoguerra⁹, ha “oggettivizzato” tale responsabilità riconducendo il rischio del pagamento di un assegno falso al rischio d'impresa. La qualificata natura del banchiere imponeva allo stesso l'amministrazione e il controllo di tutti i rischi connessi e derivanti dalla funzione tipica dell'operazione economica intercorrente con il cliente, con la conseguenza che l'istituto di credito rispondeva del danno determinatosi salvo il caso in cui riuscisse a dimostrare la colpa del traente nella determinazione dell'evento pregiudizievole ovvero la propria diligenza. È una pronuncia della Suprema Corte degli anni Cinquanta del secolo scorso¹⁰ a determinare un *revirement* di tale orientamento con l'affermazione del diverso ed opposto principio che il rischio del pagamento di assegno falsificato ricade sulla banca trattaria soltanto qualora sia concretamente rilevabile un'attività colposa della stessa nell'operazione dell'effettuazione del pagamento. Laddove è da ritenersi che sussista colpa nella misura in cui il comportamento del banchiere sia da ritenersi non diligente. Considerazione, quest'ultima, che deve poi indurre all'ulteriore valutazione del grado di diligenza richiesto alla banca e delle diverse definizioni e gradazioni che ne sono state date nelle varie pronunce¹¹, assumendo a parametro

cfr. art. 38 L.A.), nell'identificazione personale del presentatore del titolo e nella verifica della conformità della firma di traente risultante dal titolo con la firma apposta dal correntista sullo specimen.

⁹ Cass. 12 giugno 1939, in Banca, borsa e titoli di credito, 1939, II, 142 e Cass. 15 aprile 1953, n. 989, in Giurisprudenza italiana, 1954, I, 1, 186 (entrambe citate in Segreto A. – Carrato A, op. cit., pag. 347).

¹⁰ Cass. n. 322 del 5 febbraio 1958, in Banca, borsa e titoli di credito, 1958, II, 208 (citata in Segreto A. – Carrato A, op. cit., pag. 348).

¹¹ Cfr., *ex multis*, Cass. Sez. III Civ., 20 marzo 2014, n. 6513 ove si rammenta che la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata, in linea del tutto prevalente, a rapportare la misura della diligenza della banca a quella dell'accorto o del buon banchiere, avuto riguardo, dunque, alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al 2° comma dell'art. 1176 cod. civ.: «*Si tratta, dunque, della misura della diligenza che è richiesta al professionista, qual è l'istituto di credito nello svolgimento della sua attività di raccolta e gestione del risparmio, cui si riconnette anche il rapporto contrattuale di conto corrente bancario, sul quale si viene ad innestare la convenzione di assegno. Dunque, una diligenza che, assumendo natura tecnica deve essere valutata secondo standard oggettivi, i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma che, al tempo stesso, vengano ad adeguarsi alla realtà peculiare dello specifico rapporto contrattuale interessato. È, pertanto, sulla base di siffatta premessa che devono leggersi le ulteriori specificazioni del principio per cui la responsabilità della banca verso il traente per l'arvenuto pagamento di un assegno falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario. Tuttavia, tale apprezzamento non può prescindere dalla considerazione del carattere dinamico del concetto di diligenza e dalla sua specifica connotazione tecnica, rivelata dal 2° comma dell'art. 1176 c.c., per cui, in quanto valutazione attinente ad una clausola generale, essa non può essere cristallizzata, ma deve modularsi in base alle condizioni, storicamente date, del contesto in cui si svolge l'attività professionale che, di volta in volta, viene in rilievo. Il che — giova precisare — non implica, in ogni caso, una confusione di piani con il distinto ambito della conformazione della prestazione dovuta, la quale, come tale, non verrà automaticamente ad implementarsi di ulteriori contenuti obbligatori, ma seguirà il già segnato programma contrattuale, da svolgersi secondo gli ordinari canoni della buona fede e correttezza. Sicché, nel contesto di riferimento bancario, è riservata al giudice del merito la valutazione in ordine alla rilevanza della falsificazione dell'assegno, nel suo peculiare atteggiarsi, e quale sia, in concreto, il tipo di riscontro che ne riveli l'esistenza*». Ed è appena il caso di sottolineare quanto, discorrendosi di diligenza contrassegnata da un carattere dinamico da valutarsi sulla scorta di una specifica

di giudizio, di volta in volta: la diligenza dell'accorto o buon banchiere, la normale diligenza da rapportarsi alla specifica attività professionale bancaria, il grado di diligenza proprio dell'esaminatore attento e previdente, la rispondenza all'impegno di diligenza che debba in concreto pretendersi dal "bonus argentarius".

L'ulteriore questione della natura contrattuale ovvero extra-contrattuale della responsabilità della banca girataria per l'incasso è stata sottoposta, da ultimo, all'esame delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 14712 del 26 giugno 2007¹², «componendo il conflitto giurisprudenziale esistente sul punto, hanno aderito alla qualificazione contrattuale della responsabilità della banca girataria per l'incasso, riconoscendo in capo a questa un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, dovendo perciò garantire che il titolo stesso sia introdotto nel circuito del pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso»¹³. Giova riportare, sia pure in stralcio, le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte per pervenire alla richiamata qualificazione contrattuale della responsabilità della banca¹⁴. «È opinione ormai quasi unanimemente condivisa dagli studiosi – afferma la Corte di Cassazione – quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche

connotazione tecnica, venga ad assumere rilievo la normativa CIT (circostanza di cui la Decisione n. 2878/2023 del Collegio di Roma dell'ABF è indubbia dimostrazione).

¹² Cfr. Cass. Sez. Un. Civ., SS.UU. del 26 luglio 2007, n. 14712. Nella giurisprudenza del giudice di legittimità, si rinvencono pronunce di segno diverso, talvolta riferite ad assegni bancari, altre volte ad assegni circolari, ma accomunate dal problema (non uniformemente risolto) dell'individuazione della funzione svolta dalla banca negoziatrice in rapporto alla posizione del prenditore ed alla posizione della banca debitrice cartolare. Dall'individuazione del profilo e della natura di tale funzione discende, conseguenzialmente, la qualificazione della responsabilità della banca girataria per l'incasso in termini di responsabilità contrattuale (soluzione condivisa nella presente pronuncia di composizione, come si è detto, dei precedenti conflitti giurisprudenziali) ovvero extracontrattuale. I giudici della Suprema Corte hanno, peraltro, incidentalmente evidenziato nella richiamata sentenza che la nozione di obbligazione contrattuale contenuta nell'art. 1173 ha una valenza specifica e ristretta, e che laddove si volesse ricondurre la responsabilità della banca alla categoria delle obbligazioni derivanti dalla violazione di specifiche norme o principi giuridici preesistenti (come nel caso di specie), la si dovrebbe ricondurre all'ulteriore categoria degli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, cui pure la medesima norma codicistica rinvia. Piuttosto che obbligazioni di natura contrattuale le si dovrebbe insomma definire obbligazioni ex lege. «La questione – afferma la Suprema Corte – sembra avere, in verità, un valore essenzialmente classificatorio, giacché in linea generale il regime cui sono soggette tali obbligazioni ex lege non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto».

¹³ V. Laurini G. (a cura di), op. cit., pagg. 540-541.

¹⁴ Cfr. Salamone L. – Spada P., Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, Cedam, Quarta Edizione, 2008, pagg. 429-431.

*in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte». La giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di ritenere che la responsabilità contrattuale «possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento. Ne deriva che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti). Da tali premesse **si ricava la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dalla L.A., art. 43, comma 1, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.** Induce a ciò la considerazione che quelle regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati: giacché per lo più si tratta di rapporti, per così dire, asimmetrici, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno. Dal che appunto dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge. **La previsione del citato art. 43, comma 2, in virtù della quale colui che paga malamente l'assegno non trasferibile***

ne assume responsabilità, letta in combinazione con le norme dettate dal comma precedente in ordine ai soggetti in favore dei quali l'assegno deve essere pagato, sta appunto a significare che la responsabilità del banchiere dipende dalla violazione di quelle norme. In capo al banchiere presso cui l'assegno non trasferibile è posto all'incasso sorge, prima d'ogni altro, un obbligo professionale – derivante dalla sua stessa funzione, in considerazione della quale la legge stabilisce, appunto, che l'assegno possa esser girato per l'incasso solo ad un banchiere – di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. E la responsabilità deriva appunto dalla violazione di un siffatto obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo ed al buon fine della sottostante operazione: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto. Il che, per le ragioni dianzi chiarite, necessariamente conduce fuori dall'ambito della responsabilità aquiliana, non permette di configurare un caso di responsabilità ex lege (intesa come responsabilità da atto lecito) e porta invece a concludere per la natura (lato sensu) contrattuale della responsabilità ricadente sulla banca a norma della L.A., citato art. 43, comma 2⁵».

Trattando della responsabilità dell'istituto di credito nel pagamento dell'assegno clonato/contraffatto, occorre altresì esaminare l'ulteriore profilo della ripartizione proporzionale del danno, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.¹⁶, tra il traente e il trattario. Tale questione è stata specificatamente affrontata, a risoluzione di precedenti contrastanti indirizzi giurisprudenziali, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9769 del 26

¹⁵ Come sottolineato in “Diritto Bancario” (a cura di G. Cricenti e F. Greco), Capitolo 19 “I titoli di credito” di Antonella Negro, Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., 2023, pagg. 748-756 “Il pagamento di un assegno a persona non legittimata”, «sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con sentenza del 21 maggio 2018, n. 12478 che condivide l'orientamento espresso nella sentenza della Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712, in forza del quale la responsabilità della banca negoziatrice, nei confronti di tutti i soggetti che possono essere pregiudicati dall'irregolare pagamento del titolo, ha natura contrattuale. [...] Più precisamente, secondo l'orientamento condiviso dalle Sezioni Unite, la responsabilità della banca sorge per effetto dell'inosservanza di un obbligo professionale di protezione che grava sulla medesima nei confronti di tutti i soggetti interessati al corretto pagamento dell'assegno non trasferibile. Di conseguenza, in ipotesi di mancato adempimento del suddetto obbligo trova applicazione l'art. 1218 c.c. che disciplina la responsabilità per inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente, quale che ne sia la fonte, pattizia o legale». Sull'argomento, e in linea con i già enunciati principi di entrambe le SS.UU, cfr. altresì: Cass. 12 maggio 2021, n. 12573; Cass. 22 giugno 2021, n. 17769; Cass. 24 giugno 2022, n. 20477.

¹⁶ Cfr. Art. 1227 cod. civ.: “Concorso del fatto colposo del creditore”: 1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

maggio 2020¹⁷. In tale pronuncia, l'esame del nesso di causalità – da indagarsi per l'individuazione dell'eventuale sussistenza del concorso di colpa di cui alla richiamata norma codicistica – viene condotta sulla scorta del **«consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili. L'interruzione del nesso causale può essere anche l'effetto del comportamento dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, si da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito; quando invece il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso alla produzione di quest'ultimo, trova applicazione l'art. 1227 c.c., comma 1, il quale afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente. Tali principi, enunciati con riguardo al comportamento del danneggiato sopravvenuto alla commissione del fatto illecito, sono stati ritenuti applicabili anche al comportamento coevo o anteriore, purché legato da nesso eziologico con l'evento dannoso, essendosi affermato che il fatto colposo cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell'evento»**. In applicazione di tale principio alla concreta fattispecie giudicata, il giudice di legittimità ha poi inteso ravvisare nella condotta del traente, che decida di trasmettere il titolo al beneficiario ricorrendo alla posta ordinaria, un comportamento negligente in cui sono da ravvisarsi gli estremi del

¹⁷ V. Cass. Civ., SS.UU. del 26.05.2020, n. 9769: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore». Sulla medesima questione, e in linea con la pronuncia delle SS.UU., cfr. Cass. Civ. Sezione III del 5 settembre 2023, n. 25866 ove si ribadisce il medesimo principio di diritto.

concorso nella determinazione dell'evento dannoso (nel caso di specie il titolo, poi contraffatto e fraudolentemente posto all'incasso, era per l'appunto andato trafugato nel corso della rimessa postale). Il criterio ricostruttivo del nesso di causalità e del conseguente eventuale concorso di colpa risiede, pertanto, nell'indagine del nesso eziologico che consente di risalire all'atto o al fatto determinante il danno. Nel caso in cui la catena degli eventi, che si frappone tra l'atto o il fatto originario (ascrivibile al danneggiante o, *rectius*, presunto tale) e l'evento pregiudizievole, venga ad essere interrotto dalla condotta negligente del danneggiato, il danno non potrà essere imputato in termini di causalità (che è poi quanto dire di responsabilità giuridica) al preteso danneggiante. Viceversa, laddove il nesso causale non venga interrotto, ma si assista ad un aggravamento dell'evento lesivo o ad un'agevolazione/facilitazione del prodursi dello stesso in forza del comportamento negligente del danneggiato, si ravviserà un'ipotesi di concorso di colpa di cui all'art. 1227 cod. civ. con quanto ne consegue in termini di riparazione proporzionale del pregiudizio economico verificatosi¹⁸.

Delineati, in tale introduzione, i principi normativi (che regolano il pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato (e l'interpretazione datane dalle sopra richiamate pronunce di legittimità), passiamo all'esame della Decisione n. 2878 del 22 marzo 2023 del Collegio di Roma dell'ABF la quale tratta casistica che, oltre a riassumere problematiche e aspetti dianzi presi in considerazione, introduce nelle proprie argomentazioni – in ordine ai criteri di individuazione dei profili di responsabilità della banca girataria per l'incasso – valutazioni normative desunte dalla procedura telematica di presentazione al pagamento degli assegni (Check Image Truncation, cosiddetta CIT).

Il caso, deciso dal Collegio capitolino, trae origine dalla clonazione/contraffazione di un assegno bancario emesso per l'importo di € 3.310,40 a saldo di merce e consegnato dalla traente al vettore perché, a ciò delegato, provvedesse a sua volta a consegnarlo nelle mani del fornitore. Quest'ultimo riceveva l'assegno il giorno successivo, ma nel frattempo il titolo

¹⁸ Cfr. *ex multis*, Cass. Civ. Sez III, n. 31540 del 06.12.2018: «La volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico».

stesso contraffatto nell'importo (€ 3.000,00) e nel nome del beneficiario (intestatario risultandone ora il vettore), era stato posto all'incasso dal vettore incaricato della consegna.

La ricorrente, nel lamentare la negligenza da parte della banca negoziatrice rilevabile dall'asserita inosservanza delle norme e procedure relative al pagamento degli assegni, chiede il risarcimento del danno (pari a € 3.000,00 quale importo recato dal titolo contraffatto) nonché il rimborso delle spese legali sostenute per il ricorso all'ABF.

L'intermediario, *ex adverso*, si oppone alle richieste di parte ricorrente contestando sia la presunta negligenza (l'assegno non presentava alterazioni rilevabili *ictu oculi* e l'assenza sullo stesso del codice *Data Matrix* era stata comunque segnalata con apposito *alert* alla banca trassata non ricevendone segnalazioni di impagato/insoluto) sia la possibilità che le spese legali per il ricorso all'ABF possano essere fatte oggetto di rimborso in quanto lo stesso avrebbe potuto essere proposto senza l'assistenza di un legale.

Premette il Collegio che il titolo, oggetto di contraffazione, è stato presentato al pagamento attraverso la procedura Check Image Truncation (CIT). Per la parte di solo interesse, ai fini della presente trattazione, l'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106)¹⁹ ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla Legge Assegni che vanno ad incidere su aspetti qualificanti del processo di presentazione al pagamento degli assegni prevedendo, in particolare, che l'assegno bancario e l'assegno circolare possano essere presentati al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica (combinato disposto del comma 3, dell'art. 31, della Legge Assegni e del comma 1, dell'art. 86, della medesima legge).

Il Decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, dopo aver introdotto – con la tecnica della novella – modifiche alla normazione primaria di riferimento (artt. 31, 45, 61, 66 e 86 Legge Assegni e art. 8 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”), rinvia a due successivi regolamenti per la relativa normativa attuativa e di dettaglio. Nello specifico:

1. ad un regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, recante

¹⁹ Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo – Prime Disposizioni Urgenti per l'Economia (in G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 (in G.U. n. 160 del 12/07/2011).

la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui alle modifiche apportate alla Legge Assegni²⁰;

2. ad un regolamento da emanarsi a cura della Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del precedente regolamento, recante la disciplina delle regole tecniche per l'applicazione delle novellate disposizioni della Legge Assegni e del regolamento ministeriale²¹.

Il Regolamento di Banca d'Italia stabilisce che il negoziatore – come peraltro già previsto dal regolamento ministeriale sul punto – provvede alla presentazione al pagamento del titolo con due distinte modalità. Il discrimine tra l'una e l'altra sta nell'importo recato dall'assegno. Più precisamente (art. 7, comma 1):

- per importi fino a € 8.000,00, la presentazione al pagamento avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all'emittente almeno dei seguenti dati (art. 8): a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB); c) importo; d) data di emissione; e) numero identificativo dell'assegno; f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia;
- per importi superiori a € 8.000,00, oltre ai dati sopra specificati, occorre trasmettere al trattario/emittente anche l'immagine del titolo.

Si ha presentazione al pagamento – da effettuarsi a cura del negoziatore non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso (art. 10, comma 1) – solo a ricezione avvenuta da parte dell'emittente/trattario delle informazioni sopra dettagliate: i soli dati del titolo fino a € 8.000,00, i dati del titolo e l'immagine oltre € 8.000,00 (art. 7, comma 5).

Ebbene, premesso tale quadro normativo, l'ABF prende altresì in considerazione i due titoli (l'originale e il contraffatto) che, pur prodotti in copia, non evidenziano però significative discrasie formali tra l'uno e l'altro esemplare tali da essere rilevabili – all'atto della negoziazione – con un esame visivo (potendosi solo riscontrare, ma non pare sufficiente elemento di sospetto al Collegio, *«la mancanza della striscia di colore arancione che partendo poco dopo*

²⁰ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 3 ottobre 2014 n. 205, Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari (in G.U. n. 54 del 06/03/2015).

²¹ Regolamento della Banca d'Italia ex art. 8, comma 7, lett. e), Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante “regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica” (in G.U. Serie Generale n. 100 del 30/04/2016).

la numerazione “microforata” dell’assegno passa al di sotto dello spazio destinato alla firma del traente. Tutti gli altri elementi formali identificativi dell’assegno, compreso il codice data matrix (c.d. QR code), appaiono graficamente sui due titoli e sembrano prima facie coincidere»).

Tale circostanza non è però, di per sé stessa, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’intermediario nella valutazione fattane dal Collegio il quale, difatti e ulteriormente, argomenta che *«la condotta dell’intermediario risulta rilevante ai fini della configurazione nei confronti della ricorrente di una responsabilità di natura contrattuale da c.d. contatto sociale qualificato»²², ravvisabile “ogni qualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto come quello di far sì che il titolo di credito sia introdotto nel circuito di pagamento bancario nel rispetto delle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso»²³. E discende siffatta responsabilità, non da anomalie *ictu oculi* rilevabili dal titolo (evenienza esclusa dall’esame delle copie dei due assegni, l’originale e il contraffatto), sibbene dall’inadempimento di un puntuale obbligo di diligenza posto, in capo alla banca, dalla novellata disciplina relativa alle modalità di negoziazione e presentazione all’incasso del titolo consistente nell’obbligo dell’intermediario negoziatore di effettuare la lettura del codice *Data Matrix* presente sul titolo conseguentemente trasmettendo alla banca trassata – in caso di assenza ovvero illeggibilità dello stesso – ad un tempo: un *alert* procedurale e l’immagine dell’assegno a prescindere dall’importo recato dallo stesso²⁴. Nello specifico, statuisce il Collegio di Milano dell’ABF con propria Decisione n. 14582/2019 che *«le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione**

²² Per cui, cfr. articolo a cura di Paolo Franceschetti, “Responsabilità da contatto sociale” (Fonte: *AltalexPedia*) ove la stessa così è definita: “La **responsabilità da contatto sociale** è una forma particolare di responsabilità contrattuale che nasce però non da un “contratto”, bensì da un “contatto sociale”, ovvero sia da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù (non di un accordo tra le parti) ma di un obbligo legale oppure come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del “contatto sociale”.

²³ Ove chiaro appare il richiamo agli arresti di legittimità sopra richiamati e in particolar alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14712/2007 nonché (esplicitamente richiamata dalla medesima decisione ABF) n. 12478/2018 ove la responsabilità della banca girataria per l’incasso viene ad essere delineata come una responsabilità di natura contrattuale o da contatto sociale qualificato.

²⁴ Cfr. ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 14582 del 13 giugno 2019 che richiama, per l’appunto, *«la CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736»*

un QR CODE. Il Data Matrix²⁵, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. È previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negozianti di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l'assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l'immagine dell'assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziante dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall'introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l'assenza o impossibilità di leggere il codice o l'incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziante mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT. Nei casi di specie, anche se l'importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziante dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l'immagine dell'assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza».

Sulla scorta di tali considerazioni – conclude il Collegio capitolino – non può essere ritenuto esente da colpa l'intermediario negoziante per il solo fatto di aver provveduto all'identificazione del negoziante del titolo e di aver trasmesso alla banca trassata un *alert* relativo alla mancata acquisizione del codice *Data Matrix* (circostanza, peraltro, non contestata dalla banca). Solo la puntuale osservanza di tutti i presidi tecnico-procedurali previsti dalla normativa CIT (e quindi, nel caso di specie e stante l'impossibilità di acquisire il *Data Matrix*, il contestuale invio dell'*alert* e dell'immagine del titolo) avrebbero sollevato da colpa la banca negoziatrice. Ma quest'ultima, mentre ha ribadito di aver inoltrato il previsto *alert*, nulla ha dedotto in ordine all'invio alla banca trassata dell'immagine dell'assegno. «Circostanza funzionale a permettere a quest'ultimo, eventualmente, di rilevare le anomalie del titolo contraffatto rispetto a quello originale e di non procedere al suo pagamento. Poiché secondo i principi della

²⁵ Trattasi di un QR code apposto sul fronte del titolo: un codice bidimensionale contenente, oltre ai dati rilevanti dell'assegno, un codice di sicurezza generato dalla banca trattaria/emittente e la comunicazione dei dati del beneficiario presente in chiaro sugli assegni alla banca emittente/trattaria (misura, quest'ultima, valida per i soli assegni circolari, di trauenza, vidimati e i vaglia postali).

*ripartizione dell'onere della prova spetta all'intermediario resistente dimostrare di aver agito correttamente e diligentemente, le conseguenze negative dell'insufficienza del quadro probatorio sul punto non possono che ricadere su quest'ultimo. **La condotta negligente dell'intermediario lo espone alla responsabilità contrattuale per non aver adempiuto correttamente ai suoi obblighi derivanti dal contatto sociale qualificato intercorso con la ricorrente in ragione della presentazione dell'assegno per la sua negoziazione e al conseguente risarcimento del danno.**».*

Rilevata la responsabilità dell'intermediario negoziatore, l'ABF passa a considerare la condotta della ricorrente e in essa riconosce profili di corresponsabilità nella determinazione del danno in quanto la consegna dell'assegno ad un soggetto diverso dal beneficiario integra gli estremi di «*un comportamento che, ancorché compiuto nell'ambito di intese volte a favorire le relazioni commerciali con il fornitore, è di per sé incauto [...]. **Il rischio assunto dalla ricorrente con la consegna dell'originale dell'assegno a un terzo costituisce un fatto che ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza della sua colpa nella determinazione del danno risulta di entità tale da consentire di privare la condotta dell'intermediario dell'efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso***»²⁶. Il Collegio riconosce pertanto, in capo alla ricorrente, un'ipotesi di concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, cod. civ., avendo contribuito – con il proprio comportamento incauto – alla determinazione dell'evento dannoso. Ciò comporta la liquidazione equitativa del danno subito di € 3.000,00 per come segue: € 2.500,00 a carico della banca negoziatrice e € 500 a carico della ricorrente. Quanto all'ulteriore richiesta di quest'ultima di liquidazione delle spese legali sostenute per il ricorso, l'ABF si pronuncia in senso negativo. Ma non in quanto il ricorso avrebbe potuto essere proposto senza l'assistenza di un legale (come pure sostenuto dalla banca opponente), ma per non aver prodotto la ricorrente documentazione giustificativa alcuna in ordine all'esborso subito²⁷.

²⁶ Ove si palesa il richiamo ai già richiamati principi di individuazione del nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso (teorie della *condicio sine qua non* e della causalità adeguata) di cui alle richiamate pronunce della Suprema Corte: Cass. Civ., SS.UU. del 26.05.2020, n. 9769 (espressamente richiamata dalla Decisione ABF) e Cass. Civ. Sezione III del 5 settembre 2023, n. 25866,

²⁷ Cfr. quanto specificato sul punto, e in principio di diritto, nella Decisione esaminata: «*Secondo l'orientamento consolidato dell'ABF (v. (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012 e decisione n. 4618/2016), le spese di assistenza professionale hanno "natura risarcitoria di una spesa sopportata dalla ricorrente", costituendo dunque una "componente del pregiudizio subito", che pertanto "esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente"*».

La decisione del Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario ci pare essere, in effetti, una sorta di compendio di alcuni essenziali principi giurisprudenziali affermatasi nel corso del tempo in ordine alla casistica del pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato:

1. la natura contrattuale (o, se si preferisce, da contatto sociale qualificato) della responsabilità della banca negoziatrice/girataria per l'incasso nei confronti del terzo danneggiato che non sia proprio cliente;
2. la delineazione dei casi di concorso di colpa del terzo danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso.

Significativa è, poi, la pronuncia perché essa introduce nell'esame della condotta dell'intermediario, e nella conseguente individuazione di suoi eventuali profili di colpa, criteri di valutazione desunti dalla normativa CIT che ha introdotto (novellando la vigente normativa) la modalità elettronica di negoziazione e presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari.

In conclusione, ci piace tornare alla citazione iniziale di Jean-Paul Sartre. “Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare”. O, potremmo dire, con postilla di non conto: che si era tenuti ad evitare. Postilla di non poco conto perché essa sposta il piano del giudizio da una valutazione etica e morale (più propria della filosofia) a – ci si perdoni – più prosaiche considerazioni di ordine giuridico. E celiando (ma non tanto), potremmo ulteriormente aggiungere che si è sempre responsabili se non si è saputa dare adeguata prova della propria irresponsabilità (innocenza stavamo per scrivere, ancora una volta indulgendo a improbabili convergenze parallele tra diversi ambiti del sapere e del vivere umano).

Non so al lettore, ma a chi scrive per certo (essendo un bancario) resta il dubbio che l'immagine del titolo possa essere stata trasmessa unitamente all'*alert*. Tale attività è, difatti e in linea di massima, demandata nel concreto a procedure informatiche e non all'intervento manuale dell'uomo. Dunque delle due l'una: o l'immagine è stata inoltrata contestualmente all'*alert* (e, dunque, la colpa dell'intermediario negoziatore si ridurrebbe *tout court* a difetto di allegazione della relativa prova) o la procedura non ha funzionato per come avrebbe dovuto (e qui rientreremmo nella colpa sia pure consumatasi attraverso il malfunzionamento di una procedura tecnico-informatica, comunque – e fuor di dubbio – sottoposta al controllo della banca negoziatrice che sarebbe legittimamente chiamata a risponderne). Del pari la ricorrente si è vista negare il rimborso delle spese legali non perché non le abbia sostenute (non è dato

saperlo) ovvero perché – per principio – esse non siano rimborsabili, ma perché non ne ha dedotto adeguate prove in giudizio. Ed entrambe le riflessioni non vogliono, certo, essere una contestazione del *decisum* del Collegio. *Iudex iuxta alligata et probata indicare debet*, ci rammenta l'antico brocardo. Né altrimenti potrebbe, aggiungiamo noi.

“Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare”, ci ammonisce il filosofo esistenzialista. Buon per lui, non maneggiava codici e non doveva produrre prove di quel che aveva saputo evitare.